

Ordinanza del Tribunale del 12 aprile 2018 — Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO (Лидер)(Causa T-386/17) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo Лидер — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] — Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2018/C 190/52)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH (Bühl, Germania) (rappresentante: A. Lingenfelder, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 28 aprile 2017 (procedimento R 2066/2016-1), concernente una domanda di registrazione del segno figurativo Лидер come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 256 del 7.8.2017.

Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 — De Esteban Alonso / Commissione

(Causa T-138/18)

(2018/C 190/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Fernando De Esteban Alonso (Saint-Martin-de-Seignanx, Francia) (rappresentante: C. Huglo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- ingiungere all'OLAF di produrre in maniera completa e integrale la nota del 19 marzo 2003 presentata nella causa Franchet e Byk/Commissione (T-48/05) dinanzi al Tribunale dell'Unione europea;
- condannare la Commissione europea a versare l'importo di EUR 1 102 291,68 (un milione cento duemila duecento novantuno euro e sessantotto centesimi) a titolo di risarcimento dei danni subiti, salvo più precisa quantificazione, ripartito come segue:
 - a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa della sua mancata audizione sui fatti che hanno motivato le azioni penali nei suoi confronti, l'importo di EUR 60 000;

- a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo, ingiustificato e sproporzionato della Commissione europea nel proseguire procedimenti infondati e in assenza di elementi materiali:
 - l'importo di EUR 39 293,38 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese legali;
 - l'importo di EUR 872,74 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese relative agli spostamenti;
 - l'importo di EUR 500 000 a titolo di risarcimento del pregiudizio morale per l'incontestabile danno arrecato alla sua reputazione e al suo onore;
 - l'importo di EUR 500 000 in risarcimento del danno fisico e morale per il peggioramento delle sue condizioni di salute;
 - l'importo di EUR 2 125,56 a titolo di risarcimento del danno materiale per spese di esami e spese mediche.
- condannare la Commissione europea al pagamento dell'importo di EUR 3 000 a titolo di spese non ripetibili, nonché alla totalità delle spese, salvo più precisa quantificazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'illegittimità del comportamento della Commissione europea e sui gravi errori da essa commessi, in quanto quest'ultima, in primo luogo, non avrebbe rispettato il principio di buona amministrazione, in secondo luogo, l'obbligo di assistenza e, in terzo luogo, i principi del diritto della difesa, violando gli articoli 41 e 48 della Carta dei diritti fondamentali.

Ricorso proposto il 5 marzo 2018 — Braesch e altri / Commissione

(Causa T-161/18)

(2018/C 190/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Anthony Braesch (Lussemburgo, Lussemburgo) Trinity Investments DAC (Dublino, Irlanda), Bybrook Capital Master Fund LP (Grand Cayman, Isole Cayman), Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP (Grand Cayman), Bybrook Capital Badminton Fund LP (Grand Cayman) (rappresentanti: M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella e L. Prosperetti, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C(2017) 4690 finale del 4 luglio 2017 ⁽¹⁾, nel caso SA.47677 (2017/N);
- in via subordinata, annullare tale decisione nella parte in cui riguarda il trattamento degli strumenti FRESH ⁽²⁾;
- condannare la Commissione alle spese legali e agli altri oneri sostenuti dai ricorrenti nell'ambito della presente causa;
- adottare ogni altra misura che il Tribunale reputi opportuna, comprese misure di organizzazione del procedimento ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3, e/o misure istruttorie ai sensi dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura del Tribunale.